

MASSIM. -> punto 3.2.

46976/11



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

composta dai magistrati:

dott. BRUSCO Carlo Giuseppe
dott. GALBIATI Ruggero
dott. FOTI Giacomo
dott. IZZO Fausto
dott. MONTAGNI Andrea

PRESIDENTE
Consigliere
Consigliere
Consigliere *rel.*
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul **ricorso** proposto da :

MANE Arnold, n. in Albania il 23\3\1985

avverso l'ordinanza **del 1\4\2011 del Tribunale della Libertà di Firenze** (n. 370\11);

udita la *relazione* fatta dal Consigliere dott. *Fausto Izzo* ;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Antonio Gialanella, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;

UDIENZA in CAMERA
di CONSIGLIO

del 22\9\2011

SENTENZA

11/26/2011

REGISTRO
GENERALE

NR. 23637\11

RITENUTO in FATTO

1. Con ordinanza del 14\3\2011 il G.I.P. del Tribunale di Montepulciano, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, applicava la misura cautelare della custodia in carcere a carico di Mane Arnold per concorso con Cami Vilson nella detenzione di gr. 219 di cocaina.

Con provvedimento del 1\4\2011 il Tribunale del Riesame di Firenze confermava la misura cautelare in atto. Osservava il giudice di merito che :

- l'auto al momento del controllo era condotta dal ricorrente;
- la droga era stata rinvenuta occultata sotto il sedile anteriore occupato dal passeggero Cami;
- sebbene questi si fosse accollato la esclusiva responsabilità del fatto, scagionando il Mane, argomenti logici militavano per il riconoscimento della condotta concorsuale : era inverosimile che quest'ultimo si fosse accollato l'onere di accompagnare il Cami per un viaggio di circa 500 km. per andare a salutare imprecisati parenti ed amici che dovevano partire per l'Albania, peraltro senza che tra i due occupanti il veicolo ci fosse un consolidato rapporto di amicizia e conoscenza;
- quanto alle esigenze cautelari, il precedente specifico del ricorrente deponeva per una sua concreta pericolosità sociale ed imponeva il mantenimento della misura in atto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando :

2.1. la violazione di legge ed il difetto di motivazione per avere il Tribunale dato rilievo alle sole ragioni dell'accusa, senza motivare sulle argomentazioni svolte dalla difesa, quali ad es. la diversità di comportamento tenuta dai due occupanti dell'auto al momento del controllo, laddove mentre il Mane aveva mantenuto un atteggiamento tranquillo, il Cami aveva tentato la fuga. Pertanto, dai fatti così come ricostruiti, emergevano anche argomenti logici di segno opposto a quelli negativi evidenziati nel provvedimento impugnato. La mera presenza del ricorrente nell'auto ove il coimputato occultava la droga non



lasciava trasparire nessun elemento oggettivo o soggettivo della condotta concorsuale.

2.2. La violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove il tribunale aveva ritenuto sussistere le esigenze cautelari senza tener conto che il ricorrente era legalmente residente in Italia, con stabile lavoro e casa di proprietà. Inoltre il precedente penale specifico risaliva a tre anni addietro e non era quindi significativo di una negativa personalità del Mane, ostativa perfino al riconoscimento di misure alternative al carcere.

CONSIDERATO in DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Invero l'ordinanza impugnata si palesa assolutamente carente dal punto di vista della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

Infatti, a fronte di specifiche circostanze evidenziate dalla difesa dell'indagato relative alla sua estraneità al possesso della droga, quali il fatto che essa si trovasse sotto il sedile occupato dal passeggero dell'auto condotta dal Mane; la confessione di questi (Cami Vilson), il quale aveva riferito della estraneità dell'attuale ricorrente alla detenzione della droga; il diverso atteggiamento tenuto dal Mane al momento del controllo (che era rimasto tranquillo in auto), rispetto al Cami (che aveva tentato la fuga), il giudice del riesame ha opposto meri argomenti logici quali la irragionevolezza di un accompagnamento per molti chilometri di strada senza un tornaconto personale.

Appare del tutto evidente che le argomentazioni del giudice di merito gravitano più nell'area del sospetto, piuttosto che in quella dei gravi indizi giustificanti l'adozione di una misura custodiale.

Sebbene nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della loro gravità, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, è sempre però possibile e doveroso il controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dalle norme e se sino state applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.



Orbene nel caso di specie la motivazione del giudice di merito è assolutamente carente, avendo questi elevato al rango di gravi indizi, circostanze inidonee a sostenere perfino una condotta di mera connivenza.

3.2. Quanto al provvedimento da adottare in questa sede, ritiene la Corte che si imponga l'annullamento senza rinvio.

L'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. prevede l'adozione di tale formula *"in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari"*.

Questa Corte di legittimità ha statuito, in tema di sentenze, che l'annullamento della condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003), Andreotti, Rv. 226100; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 118 del 20/10/1994 Ud. (dep. 10/01/1995), Olivieri, Rv. 200084).

La norma di cui alla lett. I) dell'art. 620 contiene una clausola aperta che, sebbene possa determinare il rischio di trasformare la Cassazione in giudice di terza istanza, piuttosto che di sola legittimità, risponde all'esigenza che il processo abbia una ragionevole durata, nel rispetto del principio sancito nell'art. 111 Cost.

Pertanto, quando si palesi una evidente superfluità di un giudizio di rinvio l'annullamento deve essere disposto senza rinvio.

Tale principio, sufficientemente consolidato in tema di annullamento delle sentenze, può essere applicato anche alla materia delle impugnazioni delle misura cautelari, dove il principio della ragionevole durata deve armonizzarsi con il disposto dell'art. 13 della Costituzione laddove è previsto che il sacrificio della libertà personale è consentito solo per atto motivato della autorità giudiziaria e solo nei casi e modi previsti dalla legge ("riserva" di giurisdizione e di legge).

Orbene, quando un provvedimento "de libertate" si palesa totalmente carente dal punto di vista della motivazione e tale vuoto, dalla analisi degli atti svolta



dal giudice di merito che ne ha determinato l'ostensione, non appare possa essere colmato, l'ulteriore sacrificio delle libertà individuale, implicito in un annullamento con rinvio del provvedimento cautelare, appare ingiustificato alla luce dei parametri costituzionale dettati dall'art. 13 Cost. e legittima l'annullamento del provvedimento senza rinvio.

3.3. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Riesame, consegue anche l'annullamento della misura cautelare adottata dal G.I.P. di Montepulciano. Invero allorché venga ritenuto fondato uno dei motivi del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame confermativo dell'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere, anche detta ordinanza, qualora sia unificata dallo stesso vizio riscontrando nel provvedimento impugnato, viene travolta dall'annullamento della Corte Suprema (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 90 del 25/01/1991 Cc. (dep. 22/02/1991), Meoli, Rv. 186453).

Consegue, in applicazione dell'art. 621 cod. proc. pen. la immediata liberazione del Mane Arnold, se non detenuto per altra causa.

P.Q.M.

La Corte **annulla senza rinvio** l'ordinanza impugnata e l'ordinanza in data 14 marzo 2011 del G.I.P. del Tribunale di Montepulciano e dispone la scarcerazione di Mane Arnold se non detenuto per altra causa.

Così deciso in Roma il 22 settembre 2011

Il Consigliere estensore
dott. *Fausto* IZZO



Il Presidente
Dott. *Carlo Giuseppe* BRUSCO

